

emendamenti che saranno proposti per metterci d'accordo possibilmente col guardasigilli, che non fu il proponente di questa legge, e coloro che la proposero. Sono tre anni di angustie, di calunnie persino che ci ha costato questo nuovo lavoro poichè, o signori, bisogna sapere il retroscena di questa legge. Si è dovuto sostenere una lotta straordinaria per non fare arrestare talvolta la diligenza della Commissione, la quale non di rado era costretta a sentir dire che si veniva con questa legge a ledere i diritti dei privati. E qui invoco la testimonianza del guardasigilli medesimo e dell'onorevole Majorana, il quale si è trovato in questa condizione, di resistere a coloro che volevano arrestare o credevano di avere arrestato qualunque miglioramento legislativo.

Io non rivendico nulla all'opera e alla diligenza della Commissione, so soltanto questo, che dopo tre anni di lavori e di studi, colla buona volontà del Governo siamo arrivati a questo punto, ed ora la Camera italiana non ci dirà certamente di ritornare indietro.

Ho fede dunque che la Camera fin da oggi accetti il principio che informa le disposizioni del presente disegno di legge che tutti voteremo con le modificazioni che saranno necessarie. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Prego la Camera di voler sospendere la presente discussione e di rimandarla a domani perchè il Governo possa avere agio, d'accordo con la Commissione ed anche con i proponenti, di esaminare gli emendamenti che si vorrebbero introdurre nel disegno di legge e addivenire, se possibile, alla definizione di alcuni articoli che sono controversi. Io spero che non sarà difficile che ci accordiamo, tanto più che, come ha ricordato l'onorevole Gianturco, io fui presidente di una Commissione nominata dal compianto ministro Costa nel 1897 (continuando in questo ufficio per speciale cortesia, anzi, dirò, cavalleria del successogli ministro Gianturco) Commissione, che predispose un progetto sulle decime nel quale accoglievasi qualcuna delle proposte che furono fatte dai diversi oratori.

Fin d'ora posso dire che non avrò difficoltà ad accettare due emendamenti all'articolo 1° del disegno di legge, che furono sostenuti dall'onorevole Gianturco,

perchè essi più che contrari alle attuali disposizioni, sono esplicativi di esse.

Uno di questi emendamenti riguarda l'effetto delle convenzioni e delle sentenze passate in giudicato intorno alle decime o prestazioni fondiari. Secondo il testo del progetto ministeriale accolto dalla Commissione, le disposizioni dell'articolo 1° colle quali si accertano le presunzioni di sacramentalità delle decime sarebbero applicate anche se le decime o prestazioni si trovino per convenzioni o per sentenze di magistrati riconosciute o convertite in prestazioni perpetue. Secondo l'emendamento Gianturco rimarrebbero salvi gli effetti delle convenzioni e delle sentenze passate in giudicato, anteriori alla pubblicazione della legge, le quali abbiano riconosciuto il carattere dominicale delle decime e prestazioni suddette. Avendo dunque l'onorevole Gianturco determinato i casi nei quali le convenzioni e le sentenze anteriori alla legge mantengono la loro efficacia, ha modificato e spiegata la disposizione primitiva ministeriale restringendone la portata, ed io riconosco il valore delle ragioni di diritto e di equità che gli hanno dettato il suo emendamento.

Nè avrò difficoltà di accettare subito quell'altro emendamento dell'onorevole Gianturco col quale si riserva ai privati e alle Amministrazioni il diritto di provare il carattere patrimoniale delle decime, oltre che con atto pubblico o scrittura privata, anche con un principio di prova scritta integrata dalla prova testimoniale. Con quest'emendamento infatti, l'onorevole Gianturco ha riconosciuto che sarebbe pericoloso il continuare ad ammettere la prova della domenicità delle decime coll'infida prova dei testimoni, tenuto conto specialmente della circostanza che tal prova riguarda fatti e diritti che si perdono nella notte dei tempi; che sarebbe contrario allo spirito della legge del 1887 e di questa che stiamo discutendo. E qui mi sia lecito ricordargli che la Commissione del 1897 da me presieduta non aveva ammesso altra prova della domenicità delle decime contro la presunzione di sacramentalità se non quelle risultanti da scritture autentiche e da giudicati, e di quella Commissione era *pars magna* un insigne giureconsulto come il compianto nostro collega Antonio Rinaldi.

Sarei invece poco propenso, almeno in questo momento, ad un terzo emendamento dell'onorevole Gianturco col quale per far luogo alla presunzione di sacramentalità delle decime, non si vorrebbe solo che la decima